

COMUNE DI OLLOMONT
Regione Autonoma Valle d' Aosta

Loc. Capoluogo, 47 - 11010 OLLOMONT
P. IVA e C.F. 00101810075



COMMUNE DE OLLOMONT
Région Autonome Vallée d' Aoste

Tel. 0165/73243
Telefax 0165/73343
e-mail: segreteria@comune.ollomont.ao.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N°
3/2012**

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **17** del mese di **GENNAIO** con inizio alle ore **20:30** e termine alle ore **23:00**, nella sala delle adunanze del Comune di Ollomont, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, convocato con avviso del Sindaco notificato a ciascun consigliere dal Messo Comunale

Risultano presenti:

	Presente	Assente
Joël CRETON	X	
Riccardo VEVEY	X	
Massimo BAL		X
Silvia BAL	X	
Massimo CARLIN	X	
Thierry CHENEY	X	
Maura JOTAZ	X	
Simona OLIVETI	X	
Ego ROSSET	X	
Vincenzo VEVEY	X	
TOTALE	9	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TROVA Roberto.

Il Signor Joël Creton, Sindaco pro-tempore del Comune di Ollomont, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno la trattazione del seguente oggetto:

DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RELATIVA ALL'ANNO 2012.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RELATIVA ALL'ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 ha previsto l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'imposta è applicata , in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del precedentemente citato art.13;

Considerato che:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- i comuni possono altresì stabilire che:

- a) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) l'aliquota dello 0,2 per cento, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 possa essere ridotta fino allo 0,1 per cento;

Valutato che:

- il gettito del tributo necessario per sopperire al fabbisogno finanziario del Comune, ossia al fine di ottenere il risultato ultimo del pareggio economico e finanziario del bilancio comunale, è stato quantificato per l'esercizio 2012 in euro 81.700,00
- l'importo della quota riservata allo Stato (rif. comma 11 dell'art.13 del decreto legge 201/2011), è stato stimato pari a euro 98.623,00;
- l'Amministrazione comunale intende determinare le modalità di prima applicazione del tributo per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 54/98;

PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. d della L.R.46 del 26.08.1998 così come sostituita dall'art. 6, comma 1 Legge Regionale n. 14 del 09/04/2010;

Con voti resi in forma palese:

VOTANTI: 9

FAVOREVOLI: 9

ASTENUTI: /

CONTRARI: /

D E L I B E R A

1. **DI DETERMINARE**, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta municipale propria **per l'anno 2012**:

1.1 ALiquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze

- *l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;*
- *dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza*

del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione aumentato di 50,00 € per ogni figlio a carico di età uguale o inferiore ai 26 anni;

- *l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;*

1.2 ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133

- *l'aliquota è pari allo 0,1 per cento;*

1.3 ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI

- *l'aliquota base 0,76 per cento;*

2. **DI STABILIRE** inoltre che, eventuali modifiche in sede di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 - direttamente applicabili ai i comuni - saranno da intendersi fissate, per il Comune di Ollomont, nella misura di base determinata dalla legge;

3. **DI DARE ATTO** che:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le norme regolamentari per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999 del 31/03/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARERI

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità
(L.R. 22/2010)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberto TROVA

In ordine alla regolarità contabile
(R.R. n. 1/99 art. 3 e art. 27)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberto TROVA

In ordine alla regolarità tecnica
(art. 59 L.R. 45/95 e art. 46 L.R. 54/98)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberto TROVA

=====

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ing. Joël CRETON

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberto TROVA

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 20/01/2012, ai sensi dell'art. 52 bis della L.r. 54/98.

Ollomont, lì 20/01/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberto TROVA

=====

ESECUTIVITA'

Esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, comma 1, della L.R. 54/1998.

Ollomont, lì 20/01/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberto TROVA

=====